

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE FEASR 2023-2027

Bando attuativo dell' Intervento SRD02 – Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale – Azione D “Investimenti per il benessere animale”

Proposta di articolazione dei criteri di selezione

PRINCIPIO	DESCRIZIONE	PUNTI
I. Localizzazione territoriale	A) la priorità è attribuita quando l'allevamento oggetto di investimento è ubicato in UPZ localizzata in uno dei comuni ai sensi della Mappatura Nazionale Aree Interne (AI) aggiornata per la programmazione 2021-2027, elencati al paragrafo 4.4 dell'Allegato A alla DGR n. 199 del 18 febbraio 2022;	2
	B) la priorità è attribuita quando l'allevamento oggetto di investimento è ubicato in UPZ localizzata in uno dei comuni di cui all'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali"-individuati dal Commissario delegato con ordinanza 15 novembre 2023, n. 98, come integrata dall'ordinanza del medesimo Commissario 1° dicembre 2023, n. 108 e successiva ordinanza n. 128 del 22 dicembre 2023;	1
	I punteggi dei criteri A) e B) sono cumulabili fra loro. Ai fini dell'attribuzione del criterio A), gli elenchi dei comuni sono consultabili al seguente link https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr - Sezione "Aree interne". L'elenco dei comuni di cui all'art.2 della Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 (criterio B) è pubblicato al seguente link https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr#zone_alluvionate_novembre_2023.	
II. Caratteristiche del soggetto richiedente	A) il richiedente non ha ancora compiuto 41 anni. La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue: - <u>ditta individuale</u>: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 41 anni; - <u>società semplici e società in nome collettivo</u>: almeno la metà dei soci amministratori non ha ancora compiuto 41 anni; - <u>società in accomandita semplice</u>: almeno la metà dei soci accomandatari non ha ancora compiuto 41 anni; - <u>società cooperative e di capitale</u>: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 41 anni.	1
	B) il richiedente è di genere femminile. La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue: - <u>ditta individuale</u>: il soggetto richiedente è di genere femminile; - <u>società semplici e società in nome collettivo</u>: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; - <u>società in accomandita semplice</u>: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile;	1

	- <u>società cooperative e di capitale</u> : almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile.	
	I punteggi dei criteri A) e B) sono cumulabili fra loro.	
III. Sistemi produttivi aziendali	A) Il soggetto richiedente è iscritto all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4) con riferimento a tutti o una parte degli allevamenti presenti nell'UTE/UPZ principale indicata in domanda. E' iscritto quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Informativo Biologico (SIB) e non revocata sul Sistema Informativo Biologico (SIB).	2
	B) La priorità è attribuita quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: b.1) L'allevamento ovicaprino oggetto dell'investimento, registrato nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica, risulti nella stessa con modalità allevamento "all'aperto o estensivo" o "transumante". La priorità è attribuita se la consistenza minima dell'allevamento risulta essere: - $\geq$ a 5 UBA, in caso di allevamento ubicato in UPZ localizzata in zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013; - $\geq$ a 10 UBA, in caso di allevamento ubicato in UPZ localizzata in altra zona che non sia classificata montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013.	20
	b.2) L'allevamento bovino e/o bufalino oggetto dell'investimento, registrato nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica, risulti nella stessa con modalità allevamento "all'aperto o estensivo". La priorità è attribuita se la consistenza minima dell'allevamento risulta essere: - $\geq$ a 5 UBA, in caso di allevamento ubicato in UPZ localizzata in zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013; - $\geq$ a 10 UBA, in caso di allevamento ubicato in UPZ localizzata in altra zona che non sia classificata montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013.	16
	b.3) L'allevamento suinicolo oggetto dell'investimento, registrato nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica, risulti nella stessa con tipologia allevamento "semibrado". La priorità è attribuita se la consistenza minima dell'allevamento risulta essere: - $\geq$ a 5 UBA, in caso di allevamento ubicato in UPZ localizzata in zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013;	16

	- $\geq$ a 10 UBA, in caso di allevamento ubicato in UPZ localizzata in altra zona che non sia classificata montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013.	
	I punteggi dei criteri A) e B) sono cumulabili fra loro. I punteggi dei criteri B.1), B.2) e B.3) non sono cumulabili fra loro. Gli allevamenti utili per l'attribuzione dei criteri di cui alle lettere A) e B) sono quelli per cui il soggetto che presenta domanda di aiuto risulti dalla BDN essere l'operatore dell'allevamento oggetto dell'investimento. Sono esclusi gli allevamenti registrati in BDN per autoconsumo, detenuti per affezione, diporto o sport, destinati al ripopolamento ai sensi della L.R. 3/94 e ss.mm.ii, di natura ornamentale ed amatoriale e per l'utilizzazione come richiami vivi; impiegati per lo svolgimento delle attività di diversificazione extra agricola (esempio fattoria didattica). Con riferimento al criterio di cui alla lettera B) sono esclusi gli allevamenti per i quali in BDN non risulta compilato il campo "Modalità allevamento" o "Tipologia allevamento" al momento della presentazione della domanda. Per il calcolo della consistenza minima dell'allevamento sono prese in considerazione le UBA dell'allevamento registrato in BDN oggetto della domanda, date da: - bovini e bufalini (media restituita da BDN, 01/01/2023 – 31/12/2023); - ovicaprini (se l'allevamento applica la registrazione dei singoli capi in BDN si utilizza il dato medio restituito da BDN 01/01/2023 – 31/12/2023, altrimenti il censimento di marzo 2023); - suini (censimento di marzo 2023).	
IV – Caratteristiche dell'investimento	a) Il progetto ammesso prevede la realizzazione di investimenti riconducibili a interventi nella zootecnica di precisione;	4
	b) Il progetto ammesso prevede la realizzazione di investimenti riconducibili a interventi per la biosicurezza degli allevamenti;	16
	c) Il progetto ammesso prevede la realizzazione di investimenti riconducibili a interventi finalizzati ad innalzare il livello di benessere animale oltre i requisiti di legge e/o standard in uso;	21
	I punteggi dei criteri B) e C) non sono fra loro cumulabili. Il punteggio del criterio A) è cumulabile con il punteggio dei criteri B) e C).	
V – Collegamento con altri interventi del Piano	a) Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda di sostegno beneficia di una delle seguenti misure sulle razze autoctone: - Tipo di operazione 10.1.4 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" del PSR 2014/2022; - Intervento SRA ACA14 - "Allevatori custodi della biodiversità - Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica" del CSR 2023-2027. Ai fini della verifica che il soggetto richiedente sia beneficiario di una delle suddette misure occorre che sul fascicolo aziendale sia presente almeno uno dei seguenti documenti: - Documento id n. 2714 - Documento impegno SRA14 ACA14 - Allevatori custodi, nel caso dell'intervento SRA ACA14; - Documento id n. 10141 - Impegno misura 10.1.4, nel caso del Tipo di operazione 10.1.4.	2

	La data di presentazione della domanda di sostegno deve ricadere all'interno del periodo compreso tra la "Data inizio validità" e la "Data scadenza", riportate nel documento stesso.	
VI – Principi orizzontali	a) In caso di interventi che riguardano allevamenti di galline ovaiole, il progetto ammesso deve prevedere la realizzazione di investimenti finalizzati all'eliminazione di tutte le gabbie presenti nell'allevamento oggetto di intervento registrato nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica, con modalità allevamento "in gabbia" per la sua riconversione in allevamento in modalità "all'aperto" o "a terra" o "biologico".	2
	Gli allevamenti di galline ovaiole utili per l'attribuzione del criterio sono quelli per cui il soggetto che presenta domanda di aiuto è l'operatore/detentore dei capi dell'allevamento registrato in BDN. Sono esclusi gli allevamenti registrati in BDN per autoconsumo, detenuti per affezione, diporto o sport, destinati al ripopolamento ai sensi della L.R. 3/94 e ss.mm.ii, di natura ornamentale ed amatoriale e per l'utilizzazione come richiami vivi; impiegati per lo svolgimento delle attività di diversificazione extra agricola (esempio fattoria didattica).	
	PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE	56
	PUNTEGGIO MINIMO	16

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di sostegno.